

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39
«Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 39, è così sostituito:

«Per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Fondazione Giorgio Cini la quale provvederà, mediante apposito Comitato scientifico, alla stesura del Piano generale dell'opera, avvalendosi anche delle Università e degli Istituti di cultura, con particolare riguardo a quelli presenti nel Veneto, e assicurerà la propria collaborazione scientifica nelle diverse fasi di realizzazione della collana.

L'edizione della collana sarà attuata secondo le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione editoriale della Giunta regionale"».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 marzo 1987

Bernini